



Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 5 del 3 marzo 2017 e dalla Assemblea dei Sindaci con deliberazione del 23 ottobre 2017, parzialmente modificato con deliberazione Assemblea dei Sindaci del 25.07.2019.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Composizione
Art. 3	Riunioni dell'Assemblea dei Sindaci
Art. 4	Funzioni
Art. 5	Presidenza delle sedute e funzionamento dell'Assemblea
Art. 6	Avviso di convocazione
Art. 7	Adunanza e numero legale
Art. 8	Svolgimento della seduta
Art. 9	Segreteria e supporti funzionali
Art. 10	Norme di rinvio
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto

1) Il presente regolamento, in attuazione della legge 56/2014 e dello statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'assemblea dei sindaci.

Art. 2. Composizione

1) L'assemblea dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della circoscrizione territoriale della provincia di Perugia.

2) E' presieduta dal presidente della provincia, che partecipa ai lavori dell'assemblea anche in qualità di sindaco del proprio comune.

3) L'assemblea si riunisce, in sede deliberante, per approvare lo statuto e le sue successive modificazioni e per esprimere parere sullo schema di bilancio adottato dal consiglio provinciale, così come previsto dall'art. 29 dello statuto vigente. **“In caso di impossibilità o impedimento dei Sindaci, questi possono farsi rappresentare dal Vice sindaco o da un componente del proprio consiglio o Giunta comunale.**

Laddove il Comune sia retto da un commissario straordinario, la rappresentanza del Comune è esercitata dallo stesso che, in caso di impossibilità o impedimento, potrà farsi rappresentare da un proprio delegato.

Per il Vicesindaco non occorre alcuna delega. In ogni altro caso la delega deve avere forma scritta e va depositata presso la struttura di supporto alla segreteria generale all'atto di registrazione della presenza o al momento dell'appello.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare come uditori o come relatori, senza diritto di voto, anche i consiglieri provinciali che non ricoprono la carica di Sindaco, nonché, su invito del Presidente, parlamentari, rappresentanti di altra provincia o della Regione per la trattazione di argomenti di interesse comune.

4) L'assemblea si riunisce in sede referente in tutti i casi in cui si tratti di esaminare questioni di interesse di area vasta, in relazione a materie riguardanti l'esercizio delle funzioni fondamentali che la provincia esercita d'intesa con i comuni. In caso di assenza o impedimento i sindaci possono farsi rappresentare, oltre che dal vicesindaco, anche da un assessore o da un consigliere appositamente delegato. La delega dovrà indicare il nominativo del delegato e la carica ricoperta.

Art 3. Riunioni dell'assemblea dei sindaci

1) L'assemblea dei sindaci si riunisce nel palazzo della provincia di Perugia, piazza Italia 11.

2) Il presidente può stabilire di convocare la riunione presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa.

Art. 4. Funzioni

1. All'assemblea dei sindaci competono le seguenti funzioni:

- a) adottare o respingere lo statuto proposto dal consiglio provinciale ed ogni sua successiva modificazione;
- b) esprimere il parere, obbligatorio ma non vincolante, sullo schema di bilancio previsionale adottato dal consiglio;
- c) approvare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le delibere che approvano o respingono lo statuto e le sue successive modificazioni e gli atti con i quali l'assemblea esprime parere sullo schema di bilancio di previsione adottato dal consiglio, sono adottati con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto e contribuisce a definire gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio provinciale.

Art. 5. Presidenza delle sedute e funzionamento dell'assemblea

1) L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della provincia o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove nominato, o dal sindaco del comune avente maggiore popolazione.

2) Il presidente definisce l'ordine del giorno dell'assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'assemblea nei confronti dei terzi e assume la funzione di coordinatore tra l'assemblea ed il consiglio provinciale.

3) Alle sedute partecipa il segretario generale dell'ente o, in sua assenza, il vice segretario generale, ove nominato, con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnica.

4) L'assemblea si riunisce:

- a) per determinazione del presidente della provincia;
- b) su richiesta di un quinto dei suoi componenti;
- c) su richiesta di un terzo dei membri del consiglio provinciale.

5) Nei casi di cui alle lettere b) e c) comma 4, la domanda deve essere presentata per iscritto al presidente della provincia con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

6) Il presidente della provincia può, inoltre, disporre la convocazione in via di urgenza della assemblea, qualora sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno ventiquattrore prima della seduta.

7) Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo che il presidente, per ragioni di opportunità, disponga la trattazione in forma segreta di uno o più punti all'ordine del giorno, oppure si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 6. Avviso di convocazione

1) L'avviso di convocazione deve essere sempre trasmesso per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC) a tutti i sindaci dei comuni presenti nel territorio provinciale, al segretario generale, almeno 5 giorni liberi prima della riunione.

2) La convocazione deve essere inviata, per conoscenza, anche ai consiglieri provinciali al fine di consentire la loro partecipazione, senza diritto di voto, alla riunione.

3) Possono essere invitati a partecipare alla seduta anche sindaci di comuni di altra provincia o di altra regione per l'esame e la trattazione di argomenti di interesse comune, nonché soggetti esterni o dirigenti e funzionari dell'ente per la trattazione di specifici argomenti.

4) Congiuntamente all'avviso di convocazione, in ogni caso, deve essere trasmesso l'ordine del giorno in cui sono indicati gli argomenti da trattare.

5) La comunicazione di eventuali ulteriori argomenti da esaminare, in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno già inviato, deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta stessa.

6) L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il soggetto alla cui iniziativa si deve la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- c) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
- d) la data e la firma di colui che provvede alla convocazione.

7) gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria generale tre giorni prima dello svolgimento della seduta. I sindaci o loro delegati hanno diritto di prenderne visione durante le ore d'ufficio.

Art. 7. Adunanza e numero legale

1) Quando l'assemblea si riunisce per deliberare ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente regolamento, la riunione è valida qualora, in prima convocazione, sia presente un numero di comuni superiore alla metà di quelli facenti parte della circoscrizione territoriale della provincia di Perugia e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. Qualora la prima convocazione sia andata deserta, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione. In tal caso, per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno un terzo dei comuni, che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

2) Per la determinazione della popolazione residente in ciascun comune, si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT.

3) La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione. In tal caso, l'avviso di convocazione della seduta deve essere inviato nuovamente a tutti i componenti l'assemblea.

4) Il numero legale viene accertato mediante verifica del registro di cui al comma 8 del presente articolo, previa acquisizione di eventuali deleghe.

5) Non concorrono alla determinazione del numero legale coloro che si allontanano dall'aula o che debbano allontanarsi per disposizioni di legge o dello statuto.

6) I sindaci o loro delegati che dichiarano di astenersi concorrono alla determinazione del numero legale al fine della validità delle adunanze.

7) Qualora l'assemblea si riunisca in sede referente, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del presente regolamento, per la validità della seduta è previsto un quorum strutturale pari ad un terzo dei comuni o ad un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. In questa sede, possono essere presentate proposte e risoluzioni al presidente e al consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, che dovranno essere esaminate e discusse entro i successivi 30 gg. dal consiglio.

8) I sindaci o loro delegati presenti alla seduta, provvedono, in ogni caso, ad attestare la partecipazione ai lavori dell'assemblea annotando, in un apposito registro, fornito dall'ufficio competente, il proprio nome, l'ora d'ingresso e l'ora di uscita dalla sala in cui si svolge la riunione.

Art. 8 Svolgimento della seduta

1. Il presidente della provincia, coadiuvato dal segretario generale, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori.

2. Il presidente della provincia, dopo aver dichiarato aperta la seduta, può fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Esse non danno luogo a discussioni in aula.

3. Il presidente, nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'organo collegiale e dei diritti dei relativi componenti.

Art. 9 Segreteria e supporti funzionali

1. L'attività di segreteria amministrativa ed organizzativa dell'assemblea dei sindaci è coordinata dal segretario generale della provincia, che si avvale del personale del servizio affari generali.

2. Gli atti dell'assemblea sono firmati dal presidente della provincia e dal segretario generale. Essi vengono pubblicati all'albo pretorio online nel sito web della provincia.

Art. 10 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibile, al regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione dello stesso.